



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 9 giugno 2020
(OR. en)**

8111/20

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0257 (NLE)**

**AVIATION 81
RELEX 345
USA 21**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

TRADUZIONE

PROTOCOLLO
DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI
TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E
LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
FIRMATO IL 25 E IL 30 APRILE 2007, COME
MODIFICATO DAL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO
SUI TRASPORTI AEREI TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA
E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
FIRMATO IL 25 E IL 30 APRILE 2007,
FIRMATO DAGLI STATI UNITI D'AMERICA
E DALL'UNIONE EUROPEA E DAI SUOI STATI MEMBRI
IL 24 GIUGNO 2010, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

GLI STATI UNITI D'AMERICA (di seguito "Stati Uniti"),

da una parte, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Stati membri"),

e l'UNIONE EUROPEA,

dall'altra;

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (di seguito "accordo sui trasporti aerei"), come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 (di seguito "protocollo del 2010"), si applica alla Repubblica di Croazia in quanto Stato membro dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

L'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, come modificato dal protocollo del 2010, è così modificato:

1. nella sezione 1, dopo la lettera c) riguardante la Repubblica di Bulgaria, è inserita la disposizione seguente:

"c bis) Repubblica di Croazia: accordo sui trasporti aerei tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica di Croazia, firmato a Washington il 3 febbraio 2011.";

2. il testo della sezione 3 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nella Repubblica di Croazia, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica portoghese e nella Repubblica slovacca.".

ARTICOLO 3

Il presente protocollo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

- a) la data di entrata in vigore del protocollo del 2010; e
- b) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

ARTICOLO 4

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma.

Fatto a, in duplice esemplare, il

Per il Regno del Belgio,

Per la Repubblica di Bulgaria,

Per la Repubblica ceca,

Per il Regno di Danimarca,

Per la Repubblica federale di Germania,

Per la Repubblica di Estonia,

Per l'Irlanda,

Per la Repubblica ellenica,

Per il Regno di Spagna,

Per la Repubblica francese,

Per la Repubblica di Croazia,

Per la Repubblica italiana,

Per la Repubblica di Cipro,

Per la Repubblica di Lettonia,

Per la Repubblica di Lituania,

Per il Granducato di Lussemburgo,

Per l'Ungheria,

Per la Repubblica di Malta,

Per il Regno dei Paesi Bassi,

Per la Repubblica d'Austria,

Per la Repubblica di Polonia,

Per la Repubblica portoghese,

Per la Romania,

Per la Repubblica di Slovenia,

Per la Repubblica slovacca,

Per la Repubblica di Finlandia,

Per il Regno di Svezia,

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Per l'Unione europea

Per gli Stati Uniti d'America:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri hanno confermato che il testo del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, (di seguito "protocollo"), siglato l'8 marzo 2019 deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.

I medesimi rappresentanti hanno inoltre confermato che il termine "altre lingue" contenuto nelle dichiarazioni congiunte che costituiscono parte dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007 e del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmati dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, include le lingue degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea.

La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.

Per gli Stati Uniti d'America

Per l'Unione europea

Per gli Stati membri